



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani

*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Pierluigi Coppini

*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Giulia Massari

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Simona Sguanci

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Vinicio Vannucchi

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Prato, 2 Gennaio 2020

Lettera informativa n. 1/2020

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: LA PROVA DELLE CESSIONI INTRA-UE, NOVITA' DAL 2020

Come già segnalato nella nostra Lettera Informativa n. 44/2019, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 **elenca per la prima volta la tipologia di documenti** di cui deve essere in possesso il cedente per **provare, a far data dal 1° gennaio 2020, l'avvenuta uscita** della merce dal territorio dello Stato in caso di cessioni intracomunitarie.

Il regolamento prevede **due distinte casistiche**, la cui alternativa applicazione dipende dalla scelta operata dai soggetti coinvolti nell'operazione di curare il trasporto della merce, distinguendo tra:

- il caso in cui il **trasporto** venga effettuato direttamente **dal cedente** o da un terzo per suo conto;
- dal caso in cui il **trasporto** sia eseguito **dall'acquirente** o da un terzo per suo conto.

In particolare al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis nel Regolamento UE 282/2011 vengono previsti due distinti **gruppi di prove** (gruppo **A** e gruppo **B**), accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto in altro Stato membro.



Professionisti Associati
Prato

Nel caso in cui sia il soggetto cedente a curare il trasporto, ai fini della prova dell'avvenuta uscita della merce, il cedente deve essere in possesso di **almeno due elementi di prova** non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra tra quelli elencati nel paragrafo 3, lettera **A** del sopracitato regolamento, ovvero:

- 1) *Lettera CMR;*
- 2) *Polizza di carico;*
- 3) *Fattura di trasporto aereo;*
- 4) *Fattura emessa dallo spedizioniere.*

In alternativa, il cedente dovrà essere in possesso di **un solo elemento di quelli citati precedentemente, in combinazione con uno** qualsiasi di singoli elementi di prova non contraddittori indicati nel testo del regolamento di cui al paragrafo 3, lettera **B**), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Le prove di cui al paragrafo 3 lettera **B**) sono:

- 1) *una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;*
- 2) *documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;*
- 3) *una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.*

Qualora invece sia il cessionario a curare il trasporto oltre ai documenti previsti nell'ipotesi precedente (almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo A, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo A in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo B) è necessario prima di tutto che venga **rilasciata dal cessionario al cedente una dichiarazione** con la quale attesti che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione **deve** riportare:

- la **data** di rilascio;
- il **nome e l'indirizzo** dell'acquirente;



- la **quantità** e la **natura dei beni**;
- la **data** e il **luogo di arrivo**;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'**identificazione della persona che accetta i beni** per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione va consegnata al cedente **entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione**.

Come si evince dalla lettura delle nuove disposizioni, restano senza chiarimenti le cessioni il cui trasporto viene effettuato con mezzi propri dal cedente o dal cessionario. In questi casi, in attesa di indicazioni ufficiali, si suggerisce di crearsi comunque una documentazione in grado di dimostrare l'avvenuta cessione; a titolo esemplificativo suggeriamo quindi di predisporre il DDT e di farlo firmare in entrambi i casi dal cessionario e, in caso di trasporto effettuato direttamente dal cessionario stesso, richiedere il rilascio della dichiarazione sopra menzionata che attesti il ricevimento della merce.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Professionisti Associati